

COMUNE DI CASALEGGIO BOIRO

(Provincia di Alessandria)

Ordinanza n. 2/2016

IL SINDACO

Riscontrato come lungo le strade comunali e vicinali di uso pubblico siano presenti alberi, ramaglie, siepi e piante varie inclinati sulla strada o con rami che si protendono su di essa, in modo tale da compromettere la visibilità e da creare potenziale pericolo per la viabilità e per la pubblica incolumità;

Richiamati:

- L'articolo 16 del Codice della Strada (D. Lgs. 285/1992) "fasce di rispetto in rettilineo e aree di visibilità nelle intersezioni fuori dai centri abitati", nella parte in cui vieta di impiantare alberi lateralmente alle strade, siepi vive o piantagioni ovvero recinzioni
- L'articolo 29 del Codice medesimo "piantagioni e siepi" che fa obbligo ai proprietari confinanti di mantenere le siepi in modo da non restringere o danneggiare la strada e di tagliare i rami delle piante che si protendono oltre il confine stradale e che nascondano la segnaletica e che compromettano leggibilità dalla distanza e dalla angolazione necessarie
- L'articolo 30 del predetto Codice "fabbricati, muri e opere di sostegno"
- L'articolo 31, sempre di detto Codice "manutenzione delle ripe"
- L'articolo 26 del Regolamento di esecuzione del Codice della Strada (DPR 495/1992)
- Gli articoli 892 e successivi del codice civile
- **L'articolo 54 del D.lgs. 267 del 2000 (poiché si tratta di questione di pubblica incolumità)**
- Le leggi 241/1990 e 15/2005

ORDINA

- 1) A tutti i proprietari o fruitori a qualsiasi titolo di terreni ubicati lungo le strade comunali carrozzabili e le strade vicinali di uso pubblico carrozzabili, situate nel territorio comunale di Casaleggio Boiro, di provvedere al taglio degli alberi che si trovano a distanza inferiore a 6 (sei) metri dal confine stradale (art. 26, comma 6 DPR 495/92 e delle siepi che si trovano a distanza inferiore a metri 1 (uno) dal confine stradale (art. 26, comma 7 DPR 495/1992);
- 2) Il termine per l'adempimento è fissato in giorni 30 dalla pubblicazione del presente atto sul sito internet del Comune e all'Albo Pretorio "on line" del Comune medesimo;
- 3) La pubblicazione di cui al punto precedente tiene luogo di notifica;
- 4) Il presente provvedimento vale anche quale comunicazione di avvio del procedimento amministrativo ai sensi dell'articolo 7 della legge 241/1990 come modificato dalla legge 15/2005 e s.m.i.;
- 5) Contro il presente atto è esperibile ricorso in sede giurisdizionale avanti il TAR Piemonte entro 60 giorni dalla pubblicazione all'albo pretorio "on line" del Comune, ovvero, in alternativa, il ricorso straordinario al capo dello Stato entro 120 giorni dal termine predetto;
- 6) La polizia locale e gli agenti della forza pubblica sono incaricati della esecuzione della presente ordinanza.

Dalla Residenza Municipale, 20.02.2016



IL SINDACO

(Anilo Repetto)